

Comune di Campiglia Marittima

Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 febbraio 2021, modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 31/05/2022, n. 7 del 21/02/2025 e n. 138 del 28/11/2025

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	6
Articolo 1	6
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 4	8
Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E RINVIO ALLO SPECIFICO REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI AREE MERCATALI	9
Articolo 5	9
Commercio su aree pubbliche esercitate anche in strutture attrezzate	9
Articolo 6	9
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	9
Articolo 7	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 8	11
Occupazioni occasionali	12
Art. 9	12
Occupazioni d'urgenza	12
Articolo 10	13
Istanza e rilascio della concessione	13
Articolo 11	14
Titolarità della concessione e subentro	14
Articolo 12	16
Rinnovo, proroga e disdetta	16
Articolo 13	17
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	17
Articolo 14	17
Decadenza ed estinzione della concessione	17
Articolo 15	18
Occupazioni abusive	18
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	19
Articolo 16	19
Istanze per i messaggi pubblicitari	19
Articolo 17	20
Tipologie di impianti pubblicitari	20

Articolo 18	22
Istruttoria amministrativa	22
Articolo 19	24
Procedure	24
Articolo 20	24
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	24
Articolo 21	25
Rinnovo, proroga e disdetta	26
Articolo 22	26
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	26
Articolo 23	26
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	26
Articolo 24	27
Rimozione della pubblicità	27
Articolo 25	27
Le esposizioni pubblicitarie abusive	27
Articolo 26	28
Norme per la collocazione delle strutture per la diffusione dei messaggi pubblicitari	28
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	28
Articolo 27	28
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	28
Articolo 28	29
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	29
Articolo 29	30
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	30
Articolo 30	30
Determinazione delle tariffe annuali	30
Articolo 31	31
Determinazione del canone	31
Articolo 32	32
Occupazioni non assoggettate al canone	32
Articolo 33	33
Riduzioni del canone	33
Articolo 34	34
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	34
Articolo 35	35

Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	35
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	35
Articolo 36	35
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	35
Articolo 37	36
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	36
Articolo 38	36
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	36
Articolo 39	37
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	37
Articolo 40	37
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	37
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	38
Art. 41	38
Modalità e termini per il pagamento del canone	38
Articolo 42	39
Accertamenti - Recupero canone	39
Articolo 43	40
Sanzioni e indennità	40
Articolo 44	41
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	41
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	41
Articolo 45	42
Passi carrabili e accessi a raso	42
Articolo 46	42
Occupazione con impianti di distribuzione carburante	42
Articolo 47	43
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	43
Articolo 48	43
Attività Edile	43
Articolo 49	43
Occupazione con elementi di arredo	43
Articolo 50	44
Esposizione merci fuori negozio	44
Art. 51	44
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere	44
Articolo 52	44
Occupazioni per traslochi	44

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	45
Articolo 53	45
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	45
Articolo 54	46
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati	46
Articolo 55	46
Frecce direzionali – Pre-insegne	46
Articolo 56	46
Locandine	46
Articolo 57	46
Dichiarazioni per particolari fattispecie	46
Articolo 58	47
Regime transitorio	47
Articolo 59	48
Funzionario Responsabile	48
Articolo 60	48
Disposizioni finali	48
ALLEGATO "A"- CANONE UNICO (ART. 1 COMMA 819, LETT. A), L. 160/2019)	49
ALLEGATO "B"- CANONE UNICO (ART. 1 COMMA 819, LETT. B), L. 160/2019)	52
ALLEGATO "C"- CANONE UNICO (ART. 1 COMMA 839 L. 160/2019)	55

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Campiglia Marittima del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Regolamento comunale per la collocazione di preinsegne, cartelli e impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 28/11/2014.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 7, comma 1, l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) nonché dall'occupante senza titolo;
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone per occupazioni di suolo ed aree pubbliche e per l'esposizione di messaggi pubblicitari, è dovuto in base ai presupposti individuati dai commi 819 e 839 dell'art. 1 L. 160/2019
2. Il canone per l'occupazione di aree destinate al mercato è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, in strutture attrezzate di cui il Comune di Campiglia Marittima ne è proprietario o ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo.
3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi dei comma 823 e 839 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 15 e 25, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di

pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 13, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E RINVIO ALLO SPECIFICO REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI AREE MERCATALI

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche esercitate anche in strutture attrezzate

1. Il procedimento per il rilascio della concessione, le modalità di subingresso, la sospensione, decadenza, rinuncia e tutti gli aspetti amministrativi del commercio esercitato su aree pubbliche, anche in strutture attrezzate, sono disciplinati dal regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 15 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

2. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata almeno 30 giorni prima, per consentire il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo, subentro o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

9. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti non possono avere una durata superiore a 29 anni;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste per le occupazioni limitate nelle seguenti fasce orarie:
 - 05:00 - 14:00;
 - 14:00 – 20:00;
 - Dalle 20:00 in poi.
3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Non è possibile chiedere e rilasciare concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per lavori edili, tranne casi di comprovata urgenza per lavori indifferibili necessari a salvaguardare la pubblica e privata incolumità:
 - Nel centro storico di Campiglia Marittima, circoscritto dalle vecchie mura con l'aggiunta di Via XXV Luglio, Via A. Moro e Via Gori, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto;
 - In Piazza della Repubblica, Piazza del Mercato e Piazza Mazzini, nel periodo dal 15 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo;
 - In Via indipendenza, nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Via Cerrini, nel periodo dal 15 dicembre al 2 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a. le occupazioni di non più di 20 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio della sede della Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio della sede della Polizia Locale e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio competente.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 10

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia o da richieste inoltrate ai sensi del precedente art. 8, l'ufficio competente provvede entro trenta giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la distanza dalla sede d'esercizio dell'attività economica, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo

del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori, relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 5;
 - g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Decorso il termine di 30 giorni il subentrante sarà considerato occupante abusivo, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, oltreché dell'art. 20 del D.Lgs. 285/1992.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione in caso di usufrutto o affitto di ramo d'azienda, è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data

di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 1. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
 2. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - I. la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - II. per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 12

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. In caso di disdetta o rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, comunicata per atto scritto almeno 30 giorni prima, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione.
4. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione, oltre all'irrogazione delle sanzioni relative alle specifiche violazioni contestate:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile dell'ufficio competente comunica le contestazioni al concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio di dieci giorni. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano

automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile. In Questo caso il terzo acquirente, oltre ad essere obbligato in solido per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, sarà considerato occupante abusivo tranne nel caso in cui non presenti richiesta di subentro ai sensi del precedente art. 11 comma 2.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni di suolo pubblico, anche destinate al commercio su aree pubbliche:
 - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio.

Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si precisa che il calcolo del canone dovuto per le occupazioni abusive è calcolato in base al presente regolamento, applicando le tariffe vigenti nel periodo senza la possibilità di fruire di alcuna agevolazione, anche se la tipologia di occupazione, e/o la sua ubicazione e/o il tempo di permanenza, avesse potuto beneficiarne.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda al Comune, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, nel rispetto delle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di un mezzo pubblicitario sulla strada è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento comunale per la collocazione di preinsegne, cartelli e impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 28/11/2014.
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17
Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, come definiti dal D.Lgs. 285/1992.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso

sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Pubblicità fonica:

pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori posizionati in maniera fissa oppure in forma itinerante anche con l'ausilio di veicoli.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui

svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, agli uffici designati all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti o all'eventuale soggetto concessionario di tali attività nel caso fossero esternalizzate.

Articolo 19 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 20 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - h. versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di affitto di ramo d'azienda o usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento a terzi per affitto del ramo di azienda o usufrutto, è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.
6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 21

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda e verifica della conformità alle norme contenute nel Regolamento comunale per la collocazione di preinsegne, cartelli e impianti pubblicitari vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 22

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite posta elettronica certificata ovvero, nel caso in cui non fosse disponibile l'indirizzo PEC, con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con un'altra modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione mediante la dissuasione del messaggio pubblicitario, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 23

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 24

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari, nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 25

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. L'ufficio incaricato dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone procede, in economia con l'ausilio degli operai dell'Ente o tramite affidamento a terzi, alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a

carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 26

Norme per la collocazione delle strutture per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Regolamento comunale per la collocazione di preinsegne, cartelli e impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 124 del 28/11/2014

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. tipologia;
 - d. finalità;
 - e. zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità nella misura della tariffa Standard.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadro (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione il canone è calcolato in modo forfettario per singolo impianto senza considerare l'effettiva occupazione, entro i coefficienti minimi e massimi indicati nell'allegato A. La definizione della misura forfettaria è effettuata in base alle previsioni del successivo art. 35 e in maniera da assicurare la parità di gettito indicata dal comma 817 della L. 160/2019.

Articolo 28

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, ai sensi dell'art. 1 comma 819 lett. a), L. 160/2019, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie di seguito riportate:
 - 1^a categoria – centri abitati di Campiglia Marittima e della località Venturina Terme, come delimitati dalla segnaletica stradale;
 - 2^a categoria – la restante parte del territorio comunale compresa l'intera località Cafaggio e le aree individuate per l'allestimento di spettacoli viaggianti. Ai soli fini dell'applicazione del canone previsto dall'art. 1 comma 839 della L. 160/2019, nella 2^a categoria rientra anche il centro abitato di Campiglia Marittima.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 826.
2. La tariffa standard annua di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 839, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 841.
3. La tariffa standard giornaliera di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 827.

4. La tariffa standard giornaliera di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 839, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 842.
5. Ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819 lett. a), la tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie indicate al precedente art. 29, per unità di superficie occupata, su base annuale e per periodi inferiori, secondo i coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'allegato A.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. Ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819 lett. b), la tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, secondo i coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'allegato B.
8. Ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 839, la tariffa è determinata per unità di superficie occupata, su base annuale e per periodi inferiori, secondo i coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'allegato C
9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni, anche per il commercio su aree pubbliche, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera, o oraria, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni, oppure ore, di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Sono eccezioni a tale modalità di calcolo le occupazioni realizzate ai sensi dell'art. 35, la concessione alle autoscuole, aventi sede nel territorio del Comune di Campiglia Marittima, di aree individuate da apposita delibera di Giunta per le esercitazioni alla guida e le altre specifiche modalità indicate negli allegati A e B.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, ai titolari dei posteggi o loro aventi causa, in base a contratti di affitto o usufrutto, è applicata una riduzione del 75 per cento sul canone annuale determinato applicando la tariffa giornaliera per la fascia oraria dalle 05:00-14:00 moltiplicata per 42 giornate convenzionali, a condizione che lo corrispondano entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento entro il termine indicato comporta l'applicazione della tariffa fissata per la fascia oraria di riferimento, secondo la disciplina dettata dal successivo art. 41.
7. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale nel centro abitato di Campiglia Marittima, ai titolari dei posteggi o loro aventi causa, in base a contratti di affitto o usufrutto, è applicata una riduzione del 75 per cento, cui si aggiunge un ulteriore 33 per cento, sul canone annuale determinato applicando la tariffa giornaliera per la fascia oraria dalle 05:00-14:00 moltiplicata per 42 giornate convenzionali.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
9. Per le occupazioni previste durante la manifestazione denominata "Apritiborgo", la quale si caratterizza per una significativa affluenza in termini di numero di spettatori nel centro storico di Campiglia Marittima, il canone è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale entro il limite minimo di € 250,00 e il limite massimo di € 600,00.

Articolo 32

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
 - a) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi, vetrine o ingressi, non stabilmente collegate al suolo;

- b) le occupazioni realizzate con fioriere, zerbini, tappeti ed elementi di decoro conformi alle previsioni del regolamento edilizio, che non costituiscano impedimento o notevole intralcio o pericolo alla circolazione pedonale. L'esenzione non opera per le attività commerciali che propongono la vendita degli stessi beni o di prodotti simili;
- c) le occupazioni derivanti dall'installazione di cappotti termici realizzati per migliorare l'isolamento e la classe energetica degli edifici;
- d) le occupazioni realizzate dalle società di trasporto pubblico per identificare le fermate comprese le pensiline e le panchine ivi installate;
- e) le occupazioni realizzate dall'amministrazione ed enti pubblici, dalle società gestori di pubblici servizi a partecipazione totalmente pubblica.
- f) le occupazioni realizzate da associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali, culturali o promozionali e per le manifestazioni, anche di natura commerciale, patrocinate dal Comune di Campiglia Marittima;
- g) le occupazioni derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione
- h) le occupazioni ed i messaggi effettuati dai partiti politici aventi propri rappresentanti eletti nel Consiglio Comunale del comune di Campiglia Marittima e/o nel Consiglio della Provincia di Livorno e/o della Regione Toscana e/o in Parlamento;
- i) le insegne d'esercizio, come definite dal precedente art. 17 comma 1, entro i 5,5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, posti sulla facciata o sui portoni d'accesso degli edifici, relativi all'affitto o alla vendita di unità immobiliari quando siano diffusi direttamente dai proprietari e privi di ogni riferimento ad agenzie di affari e intermediazioni immobiliari;
- k) occupazioni temporanee effettuate da attività commerciali con insediamento fisso, estese per la lunghezza del fronte vetrina con una profondità di ml. 1,50, nelle manifestazioni organizzate per valorizzare il territorio comunale:
 - Maggio campigliese (nei giorni di attivazione della zona a traffico limitato)
 - Sagra del fungo e schiaccia alla campigliese (nei giorni di attivazione della zona a traffico limitato)
 - Fiera del 26 Agosto –Fraz. Venturina
- l) le occupazioni realizzate per l'installazione di specchi parabolici al servizio della proprietà privata per facilitare l'accesso in sicurezza sulla strada pubblica, aventi un diametro fino ad un metro.

Articolo 33

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone dell'80% dell'occupazione effettuata per spettacoli viaggianti. Inoltre, le superfici utilizzate per il calcolo del canone sono calcolate nella misura:
 - del 50% fino a 100 mq;
 - del 25% per la parte che eccede i 100 mq, fino a 1000 mq;

- del 10% per la parte che eccede i 1000 mq;
- b) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione permanente o temporanea eccedente i mille metri quadrati;
- c) È disposta la riduzione del canone del 50% per lavori di costruzione e ristrutturazione edilizia, scavi, ponteggi, e in generale tutte le occupazioni riconducibili a lavori edili;
- d) È disposta la riduzione del canone del 40% per i passi e accessi carrabili al servizio degli impianti di distribuzione del carburante;
- e) È disposta la riduzione del canone per le occupazioni temporanee concesse alle attività commerciali nelle strade del centro storico del Capoluogo, rientranti nel tessuto urbano S1 individuate dall'Art. 59 del R.U. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 20/06/2011 e in quelle che lo delimitano: Via Veneto, Via della Libertà, Via Guerrazzi e Viale Mussio nella misura:
- del 50% nel caso di occupazioni fino a 90 giorni;
 - del 65% nel caso di occupazioni superiori ai 90 giorni
- f) È disposta la riduzione del 50% per le occupazioni giornaliere da parte degli "spuntisti", nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale;
- g) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- h) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico concesse per periodi superiori ai 15 giorni. In caso di proroga di una concessione temporanea ai sensi dell'art. 12, la riduzione si applica anche al periodo prorogato, qualora la concessione originaria abbia già beneficiato dell'agevolazione. Se la concessione originaria fosse inferiore a 15 giorni ma, a seguito della proroga, il periodo complessivo superasse tale durata, la riduzione sarà applicata esclusivamente alla parte prorogata, senza alcun ricalcolo del canone per il periodo iniziale.
- i) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, individuate dal comma 831 dell'art. 1 L. 160/2019, è applicata la tariffa, nella misura e modo, indicata dallo stesso comma. La delibera

di Giunta con la quale sono determinate le tariffe prende atto della rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 35

Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. L'istanza di concessione di suolo pubblico per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, può essere presentata esclusivamente da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
2. La concessione di cui al comma precedente è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 9 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
3. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
4. Per le occupazioni permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione, il canone è determinato a corpo, senza considerare l'area effettivamente occupata, annualmente con delibera di Giunta, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'allegato A.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

- 1-bis. La superficie complessiva degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è di 193,90 e la distribuzione tra le uniche due tipologie di supporti pubblicitari utilizzabili, è:
- 136,5 mq per la cartellonistica 70x100;
 - 57,4 mq per la cartellonistica 100x140.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è così determinata:
- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
 - 2) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.

Articolo 37

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. L'unità di misura delle pubbliche affissioni è il foglio di dimensioni 70 x 100. Tali dimensioni rappresentano anche la misura convenzionale minima anche per le richieste di affissioni di messaggi pubblicitari di dimensioni inferiori. I fogli di maggiore dimensione sono computati in numero pari a multipli dell'unità di misura e sue frazioni.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata da delibera di Giunta Comunale in applicazione dell'art. 1, comma 827, L. 160/2019
4. Il canone è maggiorato:
 - del 50% per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli;
 - del 50% per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - del 100% per i manifesti costituiti da oltre 12 fogli.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 38

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali a fini promozionali, in termini di spazio dedicato sul singolo foglio, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 39

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti relativi a manifestazioni da svolgere nel territorio del Comune di Campiglia Marittima, patrocinate dall'Ente e per le quali la delibera di concessione del patrocinio preveda espressamente l'esenzione per motivi d'interesse culturale, sociale e/o per la valorizzazione del territorio.

Articolo 40

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate con cadenza settimanale, di norma il giovedì, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, e si protrae per multipli di sette giorni. Su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve

mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a sette giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro sette giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Le affissioni straordinarie, al di fuori del normale ciclo indicato al comma 1, saranno effettuate previo accordo con l'ufficio tributi, disponibilità di spazi e possibilità di utilizzo del personale addetto alle affissioni. Per le affissioni straordinarie di contenuto commerciale è dovuta la maggiorazione del 30 per cento del canone con un minimo di Euro 50,00.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 41

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione e in ogni caso prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio fornendone idonea dimostrazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone è dovuto:
 - a) dai titolari del posteggio o loro aventi causa, in forza di contratti di affitto o usufrutto, trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre, in base alle occupazioni effettivamente realizzate nel periodo;

- b) dagli spuntisti assegnatari temporanei dei posteggi i cui titolari sono assenti, nella stessa giornata prima di iniziare l'occupazione
4. il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o entro il 31 marzo per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie autorizzate entro tale data.
 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
 6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre 15 giorni dai termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo art. 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
 7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
 9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti nel caso di calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 42

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o all'eventuale Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 43

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone standard, indicato al precedente art. 30, maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 44

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee, in modo prioritario, nella disponibilità del trasgressore con sua conseguente nomina di custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
4. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione dell'accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della tariffa standard.

Articolo 46

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 829, della L. 160/2019.

Articolo 47
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. Il canone è applicato esclusivamente per l'occupazione realizzata con l'impianto di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
3. La delibera con la quale è stabilito il canone da applicare alle infrastrutture di ricarica può prevedere una specifica agevolazione per quelle che erogano energia da fonti rinnovabili di provenienza certificata.

Articolo 48
Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato, soggetto al canone, viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale

Articolo 49
Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade,

lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi o costituisca grave intralcio alla circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole della Polizia Municipale e dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 50 **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione si estenda all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 51 **Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano il Settore Assetto del Territorio può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico.

Articolo 52 **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. La richiesta di occupazione di suolo pubblico, in occasione di un trasloco, deve essere presentata alla Polizia Municipale almeno cinque giorni prima, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 53

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. L'obbligo di occultamento non sussiste per i veicoli che riportano il logo, il numero telefonico o altre informazioni utili all'individuazione della ditta e dell'oggetto della sua attività, nel caso in cui siano poste sulle portiere, cofano, sportello del bagagliaio e comunque parti laterali di veicoli di cui la medesima ditta ne abbia la proprietà o la disponibilità in base a contratti di noleggio o leasing.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. In caso contrario hanno l'obbligo di coprire adeguatamente il messaggio pubblicitario.

Articolo 54
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 55
Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 56
Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 57
Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il termine fissato dall'art. 1 comma 848, L. 160/2019 relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Possono essere esposte soltanto le locandine appositamente timbrate dall'Ufficio Tributi.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione alla Polizia Municipale, con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore trecento centimetri quadrati, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

Articolo 58

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 6 e 16 del presente regolamento con quelle delle previgenti norme regolamentari. All'esito di tale istruttoria Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

Articolo 59 Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con delibera di Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 60 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A"- CANONE UNICO (ART. 1 COMMA 819, LETT. A), L. 160/2019)**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TARIFFA STANDARD	40,0000
------------------	---------

Intervallo entro cui la Giunta può stabilire i coefficienti da applicare alla tariffa standard per ogni MQ

MIN.	tariffa min. mq	MAX	tariffa max mq
0,1000	4,0000	500,0000	20.000,00

1-Coefficienti per tariffa occupazione permanente SUOLO PUBBLICO

	min	max
1^ Categoria a mq. o ml	0,5000	1,0000
2^ Categoria a mq. o ml	0,4000	0,8000

2- Coefficienti per tariffa occupazione permanente con PASSI CARRABILI

	min	max
1^ Categoria a mq. o ml	0,3000	0,8000
2^ Categoria a mq. o ml	0,2000	0,7000

3- Coefficienti per tariffa per occupazione permanente di SOPRASUOLO

	min	max
1^ Categoria a mq. o ml	0,1500	0,6000
2^ Categoria a mq. o ml	0,1000	0,5000

4- Coefficienti per tariffa occupazione permanente APPARECCHI DISTRIBUZIONE DI TABACCHI E ARTICOLI VARI

	min	max
1^ Categoria a mq.	0,2500	0,7500
2^ Categoria a mq.	0,1250	0,3750

5-Tariffa per occupazione permanente con stazioni di telefonia cellulare

	min	max
forfettaria con rivalutazione annua ISTAT	300,0000	500,0000

6-Tariffa per occupazione aree per autoscuole		
	min	max
forfettaria	20,0000	50,0000

**OCCUPAZIONI
TEMPORANEE**

TARIFFA STANDARD	0,7000
------------------	--------

Intervallo entro cui la Giunta può stabilire i coefficienti da applicare alla tariffa standard per ogni MQ

MIN.	tariffa min. mq	MAX	tariffa max mq
0,005	0,0035	3,0000	2,1000

1 - Coefficienti per tariffa oraria per occupazioni temporanee suddivisa per fasce				
	mq/ora		intera fascia	
	min.	max	min.	max
1^ Categoria fascia oraria 05:00-14:00	0,2500	0,4000	1,5000	3,0000
2^ Categoria fascia oraria 05:00-14:00	0,2000	0,3500	1,3500	1,8000
1^ Categoria fascia oraria 14.00-20.00	0,1000	0,2000	0,5000	1,0000
2^ Categoria fascia oraria 14.00-20.00	0,0600	0,1200	0,3000	0,6000
1^ Categoria fascia oraria 20.00 in poi	0,0150	0,0200	0,2000	0,5000
2^ Categoria fascia oraria 20.00 in poi	0,0120	0,0180	0,1500	0,2000

2-Coefficienti per tariffa per occupazioni temporanee di suolo		
	min	max
1^ Categoria a mq. o ml a giorno	2,0000	3,0000
2^ Categoria a mq. o ml a giorno	1,8000	2,5000

3-Coefficienti per tariffa per occupazioni temporanee di aree soprastanti e sottostanti il suolo				
			min.	max
1^ Categoria a mq. o ml a giorno			0,9000	2,5000
2^ Categoria a mq. o ml a giorno			0,7000	2,0000
	mq/ora		intera fascia	
	min.	max	min.	max
1^ Categoria fascia oraria 05:00-14:00			0,0500	0,1000
2^ Categoria fascia oraria 05:00-14:00			0,0400	0,0800
1^ Categoria fascia oraria 14.00-20.00			0,0500	0,1000
2^ Categoria fascia oraria 14.00-20.00			0,0400	0,0800
1^ Categoria fascia oraria 20.00 in poi			0,0100	0,0300
2^ Categoria fascia oraria 20.00 in poi			0,0080	0,0200

4- Coefficienti per tariffa occupazione temporanea di SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE.				
			min.	max
a) - Categoria unica - fino ad un km. lineare di durata non superiore a 30 giorni			5,0000	10,0000
b) - occupazioni superiori ad un km. lineare di cui al punto a) (maggiorazione del 50).			10,0000	15,0000
c) - occupazioni di durata superiore di cui al punto a):				
DURATA		MAGGIORAZIONE		
fino a 90 giorni		30%		
tra 91 e 180 giorni		50%		
oltre i 180 giorni		100%		

ALLEGATO "B"- CANONE UNICO (ART. 1 COMMA 819, LETT. B), L. 160/2019)**PUBBLICITÀ PERMANENTE**

TARIFFA STANDARD ANNUALE	40,0000
--------------------------	---------

Intervallo entro cui la Giunta può stabilire i coefficienti da applicare alla tariffa standard per ogni MQ

MIN.	tariffa min. mq	MAX	tariffa max mq
0,5000	20,0000	4,0000	160,0000

COEFFICIENTI PREVISTI PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

	min.	max
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA	0,50000	2,00000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ LUMINOSA	1,00000	4,00000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI	1,00000	4,00000
N.B.:		
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%		
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%		
<u>Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa deliberata.</u>		

PUBBLICITÀ TEMPORANEA

TARIFFA STANDARD	0,7000
------------------	--------

Intervallo entro cui la Giunta può stabilire i coefficienti da applicare alla tariffa standard per ogni MQ

MIN.	tariffa min. mq	MAX	tariffa max mq o singolo giorno
0,05	0,035	150,0000	105,0000

COEFFICIENTI PREVISTI PER OGNI MQ. E PER OGNI GIORNO

	min.	max
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ ORDINARIA	0,05000	0,20000

COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ LUMINOSA	0,10000	0,40000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI	0,10000	0,40000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI	5,00000	8,00000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE	1,00000	3,00000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC. (per ogni giorno senza considerare i mq)	100,00000	150,00000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI (per ogni persona addetta alla distribuzione)	3,00000	10,00000
COEFFICIENTI PER LA PUBBLICITÀ SONORA EFFETTUATA MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (per ciascun punto di diffusione)	10,00000	20,00000
N.B.:		
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%		
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%		
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa deliberata.		

COEFFICIENTI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFA STANDARD	0,7000
------------------	--------

Intervallo entro cui la Giunta può stabilire i coefficienti da applicare alla tariffa standard per ogni foglio

CRITERIO PER CONTEGGIO FOGLI		
Manifesti di cm. 70x100	Fogli	1
Manifesti di cm. 100x100	Fogli	2
Manifesti di cm. 140x200	Fogli	4
Manifesti di m. 600x300	Fogli	24

COEFFICIENTI PER AFFISSIONI DI 7 GIORNI O FRAZIONI (per foglio 70X100)	min.	max
	1,0000	3,0000

N.B.:

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ALLEGATO "C"- CANONE UNICO (ART. 1 COMMA 839 L. 160/2019)**OCCUPAZIONI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

TARIFFA STANDARD	0,7000
------------------	--------

Intervallo entro cui la Giunta può stabilire i coefficienti da applicare alla tariffa standard per ogni MQ

MIN.	tariffa min. mq	MAX	tariffa max mq
0,004	0,00280	3,0000	2,1000

1 - Coefficienti per tariffa occupazione temporanea SUOLO CON BANCHI DI VENDITA DI COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE (anche in occasione di fiere)					
			min.	max	
1^ Categoria a mq. o ml a giorno			1,0000	3,0000	
2^ Categoria a mq. o ml a giorno			0,8000	2,5000	
		mq/ora		intera fascia	
		min.	max	min.	max
1^ Categoria fascia oraria 05:00-14:00		0,1000	0,3000	0,5000	1,0000
2^ Categoria fascia oraria 05:00-14:00		0,0800	0,2500	0,4000	0,9000
1^ Categoria fascia oraria 14.00-20.00		0,0400	0,0800	0,2000	0,5000
2^ Categoria fascia oraria 14.00-20.00		0,0300	0,0700	0,1500	0,4000
1^ Categoria fascia oraria 20.00 in poi		0,0050	0,0200	0,1000	0,3000
2^ Categoria fascia oraria 20.00 in poi		0,0040	0,0100	0,0800	0,2000